

Plurime iniziative giudiziali - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017

Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncdf, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223).

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017